

COMUNICAZIONI DELLA CONFEDERAZIONE AGLI ENTI ASSOCIATI

41/2011

AGLI ENTI ASSOCIATI

INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE ED APPROFONDIMENTI

INDICE

D.D.L. di stabilità per il triennio 2012-2014 – Consiglio dei Ministri del 14 ottobre	2
Vademecum cittadinanza italiana – Ministero dell’Interno Dipartimento libertà civili e immigrazione	3
Censimento 2011 – Istruzioni per la rendicontazione delle spese censuarie, assicurazione di rilevatori e coordinatori e domande e risposte frequenti sul 15° censimento della popolazione	3
Aumento dell’IVA ordinaria – Circolare dell’Agenzia delle Entrate del 12 ottobre 2011, n. 42 – Chiarimenti in relazione alle operazioni con lo Stato e gli Enti Pubblici	4
La formazione di livello universitario nelle pubbliche amministrazioni – Permessi per diritto allo studio – Circolare n. 12 del 7 ottobre 2011 del Dipartimento della Funzione Pubblica	6
Le spese di personale derivanti da società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo – Corte dei Conti Toscana sull’interpretazione dell’art. 76, c. 7 del D.L. 112/2008	7

D.D.L. di stabilità per il triennio 2012-2014 – Consiglio dei Ministri del 14 ottobre

Nella seduta del Consiglio dei Ministri del 14 ottobre 2011, il Governo, ha assunto la decisione di ripresentare al Parlamento il disegno di legge sul Rendiconto generale 2010 ed ha approvato il disegno di legge relativo alla legge di stabilità per il triennio 2012-2014 nonché il disegno di legge sul bilancio di previsione dello Stato (triennio 2012 - 2014).

I disegni di legge di contabilità e finanza pubblica approvati delineano, in aggiunta ed a completamento delle disposizioni già approvate in corso d'anno (decreti 98 e 138), la manovra finanziaria del prossimo triennio.

Stando alle notizie diffuse dal Governo (al momento non si conosce ancora il testo del provvedimento) l'ultimo DDL contiene interventi da realizzare per oltre 4.800 milioni di euro ed ulteriori disposizioni volte alla riduzione della spesa pubblica in particolare per quanto riguarda i Ministeri e le strutture centrali.

Per quanto riguarda gli Enti Locali il DDL non dovrebbe contenere ulteriori tagli, al contrario dovrebbe contenere, per quanto riguarda il personale, una norma che supererebbe la recente pronuncia della Corte dei Conti Sezioni Riunite n. 46/2011 in relazione all'applicabilità del limite del turn over alle sole assunzioni a tempo indeterminato.

Ricordiamo che secondo la delibera 46 il limite vale per tutte le assunzioni a qualsiasi titolo (anche a tempo determinato).

Inoltre dovrebbe essere prevista anche la possibilità da parte degli Enti Locali di stipulare contratti per collaborazioni coordinate e continuative entro il limite del 50% del 2009 e dovrebbero esserci dei correttivi (migliorativi) per quanto concerne il patto di stabilità.

In relazione invece alla notizia diffusa sull'eliminazione dei buoni pasto per i dipendenti pubblici è intervenuto il Ministro Brunetta con un comunicato stampa del 15 ottobre per precisare che *"le norme riguardanti i buoni pasto e l'equo indennizzo non saranno inserite nel testo definitivo del disegno di legge di stabilità, approvato ieri in Consiglio dei Ministri, in quanto le stesse presentano profili di incostituzionalità e problemi applicativi"*.

Non disponendo ancora del testo ufficiale possiamo al momento solo fare alcune considerazioni sulle ipotesi e sulle prime indiscrezioni, tuttavia non possiamo non precisare che un eventuale intervento nel senso sopra descritto sarebbe auspicabile poiché come già successo in passato le disposizioni così fortemente limitative in materia di assunzioni non possono non essere sospettate di incostituzionalità dato che limitano in senso cogente l'autonomia (costituzionalmente tutelata) degli Enti Locali.

Vademecum cittadinanza italiana – Ministero dell’Interno Dipartimento libertà civili e immigrazione

Il Ministero dell’Interno rende noto che è disponibile on line la guida aggiornata sulla cittadinanza.

Il nuovo documento del Dipartimento libertà civili e immigrazione contiene i principi fondamentali, i requisiti necessari, le competenze, le statistiche e le indicazioni per consultare on line lo stato della pratica.

Si parte da un viaggio nei principi fondamentali su trasmissibilità, acquisto, perdita, riacquisizione, doppia cittadinanza per passare ai casi particolari di riconoscimento e alla disciplina della concessione per matrimonio o residenza fino alle modalità per consultare on line lo stato del singolo procedimento attraverso il servizio attivato nel luglio 2010 dal dipartimento.

Infine, oltre alla normativa in materia, i dati statistici sul triennio 2008-2010, dai quali emerge un progressivo aumento delle domande di cittadinanza accolte - 40.223 nel 2010 a fronte delle 39.484 del 2008 - e anche uno spaccato della nostra società. La maggior parte dei procedimenti conclusi positivamente nel 2010, ad esempio, si concentra a Milano a livello provinciale, e in Piemonte a livello regionale, mentre sempre nel 2010 è il Marocco a detenere il record di richieste di cittadinanza italiana accolte sia per matrimonio che per residenza. (fonte: Ministero dell’Interno).

Censimento 2011 – Istruzioni per la rendicontazione delle spese censuarie, assicurazione di rilevatori e coordinatori e domande e risposte frequenti sul 15° censimento della popolazione

L’Istat ha diffuso la circolare n. 7743 del 14 ottobre 2011 in relazione ad alcuni aspetti operativi connessi alle attività di censimento della popolazione.

- Assicurazione dei rilevatori e coordinatori:

L’Istat ha stipulato un’Assicurazione che copre gli eventi di morte e invalidità permanente subiti nell’esercizio delle funzioni relative all’incarico di rilevatore e coordinatore del 15° Censimento generale della popolazione e delle abitazioni, svolte secondo le modalità previste dal Piano Generale di Censimento e dalle circolari Istat.

L'assicurazione ha carattere aggiuntivo rispetto all'assicurazione infortuni connessa al contratto di lavoro di ciascun rilevatore o coordinatore, sia esso dipendente comunale o reclutato secondo una delle modalità previste dal comma 4 dell'art. 50 del D.L. 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modificazioni nella Legge 30 luglio 2010, n.122.

- *Rendicontazione delle spese censuarie:*

In conformità a quanto stabilito dal Piano Generale di Censimento le Amministrazioni hanno l'obbligo di tenere separata gestione, secondo le norme vigenti, delle somme spese per lo svolgimento delle operazioni di censimento, nonché l'obbligo di conservarne la relativa documentazione.

La rendicontazione cui sono tenuti gli uffici di censimento deve essere effettuata secondo criteri di contabilità analitica e deve essere predisposta secondo le modalità specificate dalla circolare in oggetto .

La rendicontazione dovrà essere trasmessa all'Istat in formato .pdf, alla casella di posta elettronica retetpop2011@istat.it entro e non oltre il 31 dicembre 2012.

Il testo integrale della circolare e la relativa modulistica per la rendicontazione è disponibile sul sito istituzionale dell'ISTAT.

Aumento dell'IVA ordinaria – Circolare dell'Agenzia delle Entrate del 12 ottobre 2011, n. 42 – Chiarimenti in relazione alle operazioni con lo Stato e gli Enti Pubblici

L'articolo 2, commi da 2-*bis* a 2-*quater*, del d.l. 13 agosto 2011, n. 138, nell'ambito delle disposizioni per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo, ha introdotto alcune modifiche alla disciplina dell'imposta sul valore aggiunto.

In particolare, il comma 2-*bis*, modificando il primo comma dell'articolo 16 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (di seguito: "d.P.R. 633"), ha previsto l'aumento dell'aliquota ordinaria, precedentemente determinata nella misura del 20 per cento, stabilendola nella misura del 21 per cento della base imponibile dell'operazione.

Coerentemente, è stato modificato anche il secondo comma dell'articolo 27 del d.P.R. 633, che stabilisce la percentuale in base alla quale deve essere determinato il corrispettivo delle operazioni soggette a IVA effettuate dai commercianti al minuto e dagli esercenti le attività indicate nell'articolo 22 del d.P.R. 633, mediante scorporo dell'IVA dal corrispettivo lordo.

Inoltre, è stata sostituita la rubrica della tabella B, precedentemente intitolata «Prodotti soggetti all'aliquota del 20 per cento», che recita ora: «Prodotti soggetti a specifiche discipline». Nella citata tabella B sono elencati beni di particolare valore, quali, ad esempio, lavori in platino, pelli da pellicceria, tappeti, ai quali si applica la nuova aliquota ordinaria del 21 per cento.

Si ricorda, peraltro, che la predetta aliquota ordinaria si applica, in generale, a tutte le forniture aventi ad oggetto beni e servizi non espressamente indicati nelle tabelle A e B, allegate al d.P.R. 633.

Le due aliquote ridotte, stabilite dal secondo comma dell'articolo 16 nella misura del 4 e del 10 per cento si applicano, invece, ai beni e ai servizi rispettivamente elencati nella parte II e nella parte III della tabella A, allegata al d.P.R. 633.

I prodotti soggetti ad aliquote IVA ridotte, tra i quali sono compresi beni e servizi di particolare utilità sociale, quali, ad esempio i prodotti alimentari di maggior consumo (latte, pane, cereali, frutta, ortaggi, carne), i medicinali, le case di abitazione non di lusso, gli appalti per la realizzazione di opere di urbanizzazione, le prestazioni alberghiere, le erogazioni di acqua e quelle di energia elettrica per uso domestico, non hanno subito maggiorazioni di imposta a seguito della manovra di stabilizzazione della finanza pubblica.

Il comma 2-*ter* del decreto legge stabilisce che l'aliquota del 21 per cento si applica alle operazioni per le quali il fatto generatore dell'imposta si realizza dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge, e cioè a partire dal 17 settembre.

Alla luce delle succitate novità l'Agenzia delle Entrate ha ritenuto di dover fornire ulteriori chiarimenti sull'applicazione della nuova aliquota con particolare riguardo alle modalità operative, al fine di consentire ai contribuenti una più agevole gestione degli adempimenti conseguenti.

Oltre ad esaminare alcune casistiche concrete, la circolare indica nuovi termini per la correzione delle fatture emesse dal 17 settembre (con l'aliquota al 20%) senza incorrere in sanzioni.

Per quanto riguarda in particolare gli Enti Locali la circolare precisa e chiarisce quanto segue:

Il differimento dell'esigibilità dell'IVA all'atto del pagamento del corrispettivo è previsto, tra l'altro, quando si effettuano cessioni di beni e prestazioni di servizi nei confronti dello Stato, degli enti pubblici territoriali (regioni, comuni e province) e dei relativi consorzi, delle camere di commercio, degli istituti universitari, degli enti ospedalieri e di quelli di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico, nonché degli enti di assistenza e di previdenza.

Per tali cessioni, il comma 2-*quater* dell'articolo 2 del decreto legge stabilisce che l'aumento dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto di cui al comma 2-*bis* non si applica in relazione a quelle operazioni per le quali entro il 16 settembre (giorno precedente all'entrata in vigore della legge) sia stata emessa e registrata la fattura ai sensi degli articoli 21, 23 e 24 del d.P.R. 633, ancorché al medesimo giorno il corrispettivo non sia stato ancora pagato.

La previsione sembra subordinare l'applicazione della aliquota del 20 per cento alla circostanza che la fattura emessa entro il 16 settembre sia stata entro tale data anche annotata nel registro delle fatture emesse di cui all'articolo 23 (o nel registro dei corrispettivi di cui all'articolo 24) del citato d.P.R. 633. Si ricorda che l'adempimento della registrazione deve essere posto in essere, ai sensi del richiamato articolo 23, in linea generale, entro quindici giorni dalla emissione della fattura, con riferimento alla data della emissione.

Secondo l'Agenzia delle Entrate un'interpretazione letterale del richiamato articolo 2, comma 2-*quater*, del *decreto legge* che ponesse - ai fini del mantenimento dell'aliquota del 20 per cento - l'ulteriore condizione dell'annotazione della fattura in data anteriore al 17 settembre, porrebbe gli enti pubblici in una condizione deteriore rispetto a quella riservata agli altri cessionari o committenti.

Una lettura di tal genere, anche a volere trascurare i possibili riflessi in tema di legittimità costituzionale della norma, si porrebbe in contrasto con la *ratio* generalmente perseguita dal legislatore, intesa a far salvi, per quanto possibile, gli stanziamenti di bilancio degli enti pubblici in relazione ai cambi di aliquota, *ratio* che ha condotto, tra l'altro, all'introduzione (d.P.R. n. 313 del 1997) del regime di "esigibilità differita". Tale regime, come è noto, comporta che l'operazione si consideri effettuata in base ai criteri normali dettati dall'articolo 6 del d.P.R. 633, mentre la sola esigibilità è rinviata al momento del pagamento del corrispettivo.

La regola sull'esigibilità differita, contenuta nell'articolo 6, quinto comma, del d.P.R. 633, comporta che, in caso di modifiche dell'aliquota IVA, la misura dell'imposta si determina sulla base della sola effettuazione dell'operazione (che coincide con l'emissione della fattura, se la stessa precede la consegna del bene).

In conclusione l'Agenzia afferma che sulla base di un'interpretazione logico-sistematica, l'articolo 2, comma 2-*quater*, debba essere letto nel senso di ritenere sufficiente, anche in relazione alle operazioni dallo stesso disciplinate, la emissione della fattura entro il 16 settembre per consentire l'applicazione dell'aliquota del 20 per cento anziché di quella del 21 per cento.

L'adempimento della registrazione delle fatture, richiesto espressamente dalla norma, si ritiene che possa intervenire entro i normali termini indicati dall'articolo 23 del d.P.R. 633.

Il testo integrale della circolare è reperibile su www.agenziaentrate.it/

La formazione di livello universitario nelle pubbliche amministrazioni – Permessi per diritto allo studio – Circolare n. 12 del 7 ottobre 2011 del Dipartimento della Funzione Pubblica

Sul sito del Dipartimento della Funzione Pubblica, al link <http://www.innovazionepa.gov.it/i-dipartimenti/funzione-pubblica/documentazione/circolari-e-direttive/circolari-e-direttive/2011.aspx> è consultabile la circolare ministeriale del 7 ottobre avente per oggetto permessi e congedi per diritto allo studio.

La Circolare puntualizza l'importanza e la rilevanza della crescita culturale dei dipendenti pubblici con particolare riferimento alla formazione universitaria e nel premettere che è necessario bilanciare gli interessi della P.A. (al buon andamento ed all'efficienza dell'organizzazione) con il diritto del dipendente ad ottenere i c.d. "permessi studio", riassume i contenuti di tutti gli istituti contrattuali e normativi in materia di diritto allo studio:

- Congedi per la formazione ex art. 5 L. 53;
- Permessi retribuiti - 150 ore nel limite del 3% del personale in servizio;
- Agevolazioni relative all'orario di lavoro;
- Permessi retribuiti per n. 8 giorni/anno per la partecipazione agli esami;
- Aspettativa per il conseguimento del dottorato di ricerca ex art. 2 L. 476/1984 recentemente modificato dalla L. 240/2010 e dal d.lgs n. 119/2011.

La Circolare oltre ad entrare nel dettaglio degli istituti sopra elencati precisa che per quanto riguarda la fruizione dei permessi da parte dei dipendenti iscritti alle università telematiche, la disciplina contrattuale deve intendersi di carattere generale e non si rinvengono preclusioni per tale fattispecie.

Per tali dipendenti sarà necessario certificare l'avvenuto collegamento al sito dell'università telematica.

Le spese di personale derivanti da società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo – Corte dei Conti Toscana sull'interpretazione dell'art. 76, c. 7 del D.L. 112/2008

L'art. 76, comma 7 del D.L. 112/2008, convertito in L. 133/2008, come modificato dall'art. 20, comma 9 del D.L. 98/2011, convertito in L. 111/2011, impone di calcolare, ai fini del contenimento della spesa, le spese di personale derivanti da società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo.

Infatti l'art. 76 sopra citato così recita:

" È fatto divieto agli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 40% delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale; i restanti enti possono procedere ad assunzioni di personale nel limite del 20 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente. Per gli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o inferiore al 35 per cento delle spese correnti sono ammesse, in deroga al limite del 20 per cento e comunque nel rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno e dei limiti di contenimento complessivi delle spese di personale, le assunzioni per turn-over che consentano l'esercizio delle funzioni fondamentali previste dall'articolo 21, comma 3, lettera b), della legge 5 maggio 2009, n. 42. Ai fini del computo della percentuale di cui al periodo precedente si calcolano le spese sostenute anche dalle società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che sono titolari di affidamento diretto di servizi pubblici locali senza gara, ovvero che svolgono funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale, né commerciale, ovvero che svolgono attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica. La disposizione di cui al precedente periodo non si applica alle società quotate su mercati regolamentari."

In riferimento a tale questione la Corte dei Conti della Toscana si è espressa sui seguenti quesiti:

1. se le società partecipate da considerare siano quelle in cui la percentuale di partecipazione è compresa tra il 50 e il 100% o quelle in cui l'ente possiede un rappresentante nel consiglio di amministrazione;
2. se le spese sostenute dalle società partecipate vanno considerate in quota parte proporzionalmente alla percentuale di partecipazione dell'ente o nel loro valore assoluto;
3. se le spese da considerare siano quelle correnti e del personale da sommarsi a quelle analoghe dell'ente o solo quelle per il personale.

Prima di affrontare le risposte della Corte è bene premettere che la Corte stessa ha espresso la necessità di richiedere una pronuncia di principio da parte delle Sezioni riunite, vista la delicatezza dell'argomento, la portata nazionale e l'importanza dell'interpretazione normativa inerente questioni che investono profili di coordinamento della finanza pubblica.

In attesa di una eventuale pronuncia delle Sezioni Riunite, vediamo nel dettaglio le posizioni della Sezione regionale della Toscana:

In relazione al primo quesito, la Sezione ritiene che possano prospettarsi due diverse soluzioni interpretative in riferimento alla locuzione "società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo"

Ad una prima lettura la locuzione sembra riferirsi a quelle società a totale partecipazione pubblica o con una percentuale uguale o superiore al 50% del capitale sociale nel presupposto che l'espressione "di controllo" appare direttamente riferibile alla "partecipazione" e non ad un concetto allargato di controllo; tale interpretazione rispecchia la finalità restrittiva della norma ritenendola applicabile a quelle partecipazioni in cui l'ente locale detiene un controllo di diritto (maggioranza del capitale) e non un controllo di fatto (influenza dominante) o contrattuale (derivante da vincoli contrattuali), che potrebbe risultare di difficile identificazione e prestarsi, tra l'altro, a pratiche elusive della norma.

La seconda soluzione propende per un concetto di controllo non strettamente legato al quantum della partecipazione sociale, mutuandolo dalla regolamentazione in tema di bilancio consolidato dettata dai principi contabili dell'Osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti locali che si riferisce alle ipotesi in cui: a) l'ente locale ha, direttamente o indirettamente attraverso le entità controllate, il possesso della maggioranza dei voti esercitabili nell'altra entità; b) l'ente locale ha il potere, assegnato o esercitato all'interno della normativa di riferimento, di nominare o rimuovere la maggioranza dei membri del consiglio di gestione o di altro organo direttivo equivalente dell'altra entità economica ed il controllo dell'altra entità è detenuto da tale consiglio o organo; c) l'ente locale ha il potere di esercitare la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute del consiglio di gestione o dell'organo direttivo equivalente ed il controllo dell'altra entità è detenuto da quel consiglio o organo.

Nel secondo e terzo quesito, raggruppati ai fini della trattazione, si chiede se le spese sostenute dalle società partecipate vadano calcolate in quota parte proporzionalmente alla percentuale di partecipazione dell'ente o, in alternativa, nel loro valore assoluto, nonché se vanno sommate tutte le voci di spesa (sia corrente che di personale) o solo la spesa di personale ai fini dell'applicazione del calcolo dell'incidenza percentuale di cui all'art. 76 citato.

La Sezione ritiene che l'esigenza di avere un quadro corretto della situazione contabile complessiva dell'ente e delle sue partecipate richieda la stesura di un bilancio consolidato; si ricorda, a tal proposito, che i principi contabili dell'Osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti locali (principio n. 4), pur riconoscendo la non obbligatorietà della redazione del bilancio consolidato, sottolineano la sua utilità ai fini di una rappresentazione veritiera e corretta degli andamenti economici, finanziari e patrimoniali del "Gruppo Ente Locale" (locuzione utilizzata in tale sede per indicare un insieme di aziende comprendenti l'ente locale controllante e qualsiasi eventuale controllata).

La procedura di consolidamento presuppone che ognuna delle entità da consolidare abbia un affidabile sistema dei conti che gli consenta di uniformare i sistemi contabili e di eliminare le operazioni (proventi ed oneri) che avvengano all'interno del complesso economico al fine di evitare duplicazioni di partite (elisione). Eseguendo quest'ultima operazione, però, ogni ente locale è danneggiato nel calcolo dell'incidenza tra spesa di personale e spesa corrente, dovendo eliminare dalla propria spesa corrente (dal denominatore) la quota erogata a beneficio della società e non potendo conteggiare la corrispondente entrata dal lato della società partecipata (difatti la norma di cui all'art. 76 citato verte solo in termini di spesa).

Pertanto bisogna realizzare il consolidamento rendendo omogenee le voci delle varie entità del gruppo e, nel contempo, operando un calcolo idoneo all'applicazione della norma dell'art. 76 citato, senza operare, in tale sede, l'elisione dei costi con i corrispondenti ricavi all'interno del gruppo.

A tal fine le soluzioni possono essere adattate alle specificità delle società di cui si detiene una partecipazione.

In riferimento alle società strumentali (o comunque alle partecipate che vivano esclusivamente di risorse provenienti dall'ente locale), sarà opportuno operare una somma in relazione alla sola spesa di personale senza eseguire operazioni sul denominatore (spesa corrente) nel presupposto che la spesa corrente della società è erogata dall'ente stesso (quale sua spesa corrente) e pertanto non può essere computata due volte.

In riferimento alle altre società - che non vivono esclusivamente di risorse provenienti dall'ente (ma anche da altri enti pubblici) - non si può prescindere dal valutare quanto l'ente eroga in virtù di un contratto di servizio o per altro titolo, e sommare alla spesa (corrente) dell'ente la sola spesa corrente societaria che supera tale importo, rimodulata in proporzione alla partecipazione detenuta dall'ente evitando di computare due volte la medesima spesa; mentre in relazione alla spesa di personale occorrerà sommare alla spesa dell'ente quella del personale della società in quota parte, in relazione alla partecipazione detenuta. Questa soluzione, sebbene non pienamente corrispondente all'impiego effettivo di personale a beneficio dell'ente, appare l'unica attuabile e non suscettibile di generare facili elusioni della norma.

In alternativa a quest'ultima soluzione, in riferimento alle società partecipate da più enti e che per essi svolgono servizi soggetti a tariffazione, il consolidamento dei bilanci aiuta anche nella determinazione della spesa da calcolare ai fini dell'applicazione dell'art. 76: in tale contesto l'IPSAS 8 suggerisce il cd. metodo proporzionale che richiede di sommare ogni singola voce dello stato patrimoniale e del conto economico della partecipante con le quote delle rispettive voci dello stato patrimoniale e del conto economico dell'azienda sottoposta a controllo congiunto (di più enti). La maggiore analiticità informativa che ne deriva impone la strutturazione, all'interno di ciascuna società, di una contabilità analitica per ciascuno degli enti-soci. Ciò consente di sommare alla spesa dell'ente le voci corrispondenti della società in modo da riportare, verosimilmente, la spesa corrente della società in funzione dei servizi eseguiti a beneficio dell'ente e del connesso impiego di risorse monetarie ed umane, oltretutto alla partecipazione detenuta dall'ente pubblico.

Bergamo, 18 ottobre 2011

Confederazione delle Province
e dei Comuni del Nord